

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**O G G E T T O:**

Definizione dei criteri igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. Direttive.

Il giorno **09 Marzo 2007** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**REMO ANDREOLLI  
MARCO BENEDETTI  
OLIVA BERASI  
OTTORINO BRESSANINI  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
SILVANO GRISENTI  
FRANCO PANIZZA  
TIZIANO SALVATERRA  
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO  
TIZIANO MELLARINI  
PATRIZIA GENTILE**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 16 gennaio 2003 ha sancito l'Accordo sugli aspetti igienico - sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- che l'Accordo di cui sopra è stato recepito con la deliberazione n. 2135 di data 20 agosto 2003.

Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla "disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 16 gennaio 2003", sancito in sede di Conferenza dei Presidenti il 16 dicembre 2004.

Considerato che:

- l'Accordo del 16 dicembre 2004 costituisce una disciplina interregionale che fissa i principi generali, con rinvio alle Regioni/Province autonome dell'adozione dei provvedimenti di disciplina della materia, in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, e pertanto si pone la necessità di adottare specifiche direttive sugli aspetti igienico - sanitari delle piscine con riferimento alle competenze istituzionali della Provincia ed alle peculiarità locali del settore interessato dalla disciplina;
- la Provincia autonoma di Trento ritiene prioritaria la regolamentazione delle piscine ad uso pubblico e delle piscine al servizio delle attività ricettive turistiche e agrituristiche;
- il punto 9 dello stesso Accordo prevede che per quanto riguarda le strutture turistico ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende turistiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni e nel nostro caso la Provincia possono individuare peculiari modalità applicative nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

Preso atto che i requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti dall'Allegato n. 1, comprensivo della Tabella A, del citato Accordo Stato-Regioni 2003, contenente i requisiti igienico - ambientali.

Ritenuto necessario, in attesa di una più compiuta regolamentazione normativa della materia e per ovviare ad un quadro di riferimento attualmente carente e di non facile individuazione e comprensione, fare ricorso alle modalità procedurali semplificate previste dall'articolo 11 della legge provinciale n. 13 del 22 dicembre 2004, che contiene disposizioni sull'attuazione degli accordi Stato- regioni in materia sanitaria.

Ritenuto che, per l'innovativo approccio chiesto agli operatori, sia opportuno che l'Azienda Provinciale per i servizi sanitari elabori indicazioni per la redazione dei piani di autocontrollo.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## d e l i b e r a

1. di approvare le direttive sugli aspetti igienico - sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio contenute nell'allegato A) recante "Requisiti igienico - sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le direttive di cui alla presente deliberazione trovano applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
3. di inviare il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle Associazioni di categoria ed ai gestori delle piscine pubbliche;
4. di stabilire che i requisiti strutturali previsti dal presente provvedimento si applicano ai nuovi impianti, intendendo per tali quelli per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sia stata ancora presentata la domanda di concessione edilizia al Comune competente, mentre le piscine esistenti e quelle per le quali la domanda di concessione edilizia è già stata presentata, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dalle disposizioni tecniche in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate;
5. di stabilire che le piscine già in funzione dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti ai punti 4) e 5) dell'allegato A) entro 6 mesi dall'approvazione del presente provvedimento;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

FN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO